Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 27 agosto — Numero 202

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef, 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef, 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 13; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1132 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dall'esercizio finanziario 1919-920, è abrogata la disposizione dell'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 248, che fa obbligo di mantenere distinte in appositi capitoli del bilancio le spese per la corresponsione delle indennità di residenza in Roma al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Al pagamento di tali indennità sarà provveduto con fondi assegnati agli stessi capitoli ai quali fanno carico gli stipendi spettanti al personale predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1141 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 49 « Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gl'insetticidi, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire ottantamila (L. 80,000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1142 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604, portante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio, è abrogato ed è sostituito col seguente:

Art. 1. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai; l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e gli Istituti di credito agrario e cooperativo, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per l'acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni, affrancazioni, e sui maggiori valori acquisiti dai beni degli enti stessi in conseguenza di miglioramenti fondiari ed agrari.

Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione dei miglioramenti anzidetti in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura.

Art. 2. — L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è inoltre autorizzato a costituire depositi cauzionali e a fare credito agli enti agrari di cui sopra, per fornir loro i mezzi necessari per la conduzione dei terreni e l'ordinaria coltivazione di essi.

Art. 3. — A garanzia dei mutui di cui all'art. 1, gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali nei modi e forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Può anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.

Art. 4. — Gli enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 1 con decreto del ministro per l'agricoltura, o, quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto Reale su proposta del ministro stesso.

I mutui sono dall'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero per l'agricoltura, che gli rilascerà un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualità e per la quota d'interessi ai termini rispettivamente degli articoli 5 e 6.

Alle anticipazioni di cui al 1° capoverso dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 5. — Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualità dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticiperà la differenza. A tale fine sarà fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero per l'agricoltura di L. 500 mila.

Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate di cui all'articolo 3, salvo, in caso di insufficienza, a stabilirsi di ufficio dal Ministero per l'agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento dei contributi sociali, da riscuotere il tutto con le forme ed i modi di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 897.

Il rimborso avverrà a mezzo di versamenti da effettuarsi dall'esattore con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Art. 6. — Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualità posticipate, avrà sempre inizio dal 1° gennaio e dovrà avere una durata non superiore ai 50 anni. Il debitore ha facoltà di estinguere i mutui anticipatamente.

Lo Stato concorrerà nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.

I mutui sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 7. — I prestiti di cui all'art. 2 sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Tale privilegio segue immediatamente quello delle spese di giustizia agli effetti dell'art. 1959 del Codice civile e compete di diritto all'ente agrario o all'Istituto sovventore, ognuno per ciò che lo riguarda, per il solo fatto della concessione del prestito in danaro o in natura in confronto di chiunque possegga, coltivi, o conduca il terreno entro l'anno in cui scade la sovvenzione.

Art. 8. — Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio stabilito dall'articolo precedente, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Art. 9. — Alle operazioni di credito agrario di cui all'art. 2 si applica il disposto degli art. 26 e 27 della legge 29 marzo 1906, n. 100.

Gli atti e contratti relativi ad acquisti, affrancazioni, mutui, nell'interesse degli enti agrari del Lazio sono scritti su carta da bollo da lire due, e ad essi si applica il disposto dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª).

Gli enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari, e le trasformazioni colturali eseguite nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i benefici e le esenzioni fiscali di che agli articoli 19 e 21, secondo comma, 22 e 24 comma secondo, e 25 della legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'agro romano.

Art. 10. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — MEDA — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 12 « Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919 è apportato l'aumento di lire centotrentacinquemilasettecentocinquantasei e cent. settantacinque (L. 135.756,75).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1164 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918 919 è istituito il capitolo n. 231-*bis* « Compensi per lavori straordinari, durante la guerra, ai restauratori, agli amanuensi, ai soprastanti ed ai custodi delle antichità e belle arti » con lo stanziamento di lire centoduemiladuecento (L. 102.200).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1168 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Considerato che per il regolare svolgimento delle lavorazioni interessanti la difesa dello Stato, può presentarsi l'opportunità di corrispondere acconti alle ditte assuntrici sugli importi delle robe o lavorazioni accettate dall'Amministrazione militare mentre ancora si svolgono le pratiche per il perfezionamento del relativo contratto;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della guerra, *interim* per le armi e munizioni, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando sia necessario per la difesa o comunque nell'interesse dello Stato di anticipare l'esecuzione di forniture o di lavorazioni prima che sia perfezionato il contratto relativo, il Ministero per le armi e munizioni potrà concedere ai fornitori il pagamento di acconti sulle robe e sulle lavorazioni eseguite e collaudate ed eccezionalmente anche su quelle non ancora potute ultimare per mancata somministrazione di talune delle materie prime da parte dell'Amministrazione militare nel qual ultimo caso la proprietà del materiale s'intende trasferita allo Stato.

Gli acconti non potranno eccedere gli otto decimi dell'importo della fornitura o della lavorazione già eseguita calcolati in base ai prezzi stabiliti dall'Amministrazione militare, salvo ben inteso regolarizzazione dopo stipulato il contratto e dedotto l'importo dei materiali che fossero stati forniti dall'Amministrazione stessa.

In quest'ultimo caso l'acconto può essere ragguagliato al quaranta per cento dell'importo complessivo della fornitura eseguita ed accettata dall'Amministrazione militare.

Art. 2.

La facoltà di dare acconti come sopra, è limitata fino al 31 dicembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, contenente provvedimenti per i rifornimenti di armi e munizioni;

Ritenuta la necessità di nominare un delegato del Ministero armi e munizioni per gli acquisti in America, con piene facoltà impegnative per la detta Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto con quello della guerra, quello degli affari esteri e quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al ministro segretario di Stato per le armi e munizioni di procedere con proprio decreto alla nomina di un delegato, che potrà essere scelto anche all'infuori del personale appartenente alla pubblica amministrazione, per gli acquisti da farsi in America di competenza del Ministero armi e munizioni.

Il ministro della guerra si varrà dello stesso delegato per i propri acquisti.

Col decreto di nomina, che dovrà essere emanato di concerto col ministro della guerra, quello degli affari esteri e con quello del tesoro, verranno determinate la competenza del detto delegato e le indennità da corrispondergli.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 19 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SONNINO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 21 luglio 1917, n. 1184;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo a tutti gli stabilimenti che producono tessuti di lana o misti di lana per la popolazione civile di apporre sui tessuti stessi ad ogni intervallo di cinque metri e sulle due testate di ciascuna pezza, il prezzo effettivo di prima vendita al metro da parte del fabbricante. Tale prezzo dovrà essere tessuto nella cimosa o apposto altrimenti, purchè in modo chiaro e indelebile.

Questa disposizione si applica anche ai tessuti in corso di lavorazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il prezzo di vendita al pubblico dei predetti tessuti non potrà in nessun caso eccedere del 35 0[0 quello di vendita del fabbricante.

Art. 2.

I tessuti di lana o misti di lana i quali, essendo stati prodotti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, non portino l'indicazione del prezzo di cui all'art. 1, non potranno essere venduti al pubblico ad un prezzo che ecceda del 35 0[0 quello di origine, ed, ove questo non possa essere accertato, del 10 0[0 quello dell'ultimo acquisto.

La stessa disposizione si applica ai tessuti di provenienza estera, pei quali il prezzo di origine sarà aumentato delle spese di dogana e di quelle di trasporto sino al confine.

Sui tessuti predetti, nei cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, deve essere apposta in modo chiaro e visibile l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico.

Art. 3.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, ha facoltà di ordinare ispezioni negli stabilimenti, verificare i registri, i documenti contabili e le fatture di acquisto ed esigere l'invio dei campioni e di tutti gli elementi che riterrà utili, ai fini del controllo. Potrà procedere altresì alla determinazione dei prezzi di fabbricazione e di quelli di vendita da imprimere sui tessuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietato il commercio in qualsiasi specie di stoffe contemplata dal decreto stesso a chiunque non sia già inscritto ad una Camera di commercio quale esercente industrie e commerci, che per loro natura esigano l'acquisto o la vendita di tessuti di lana o misti di lana.

Potrà tuttavia derogarsi al divieto per coloro che, dopo la pubblicazione del presente decreto, otterranno l'inscrizione con una speciale autorizzazione del Ministero del commercio, industria e lavoro.

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con la reclusione sino ad un anno, con la multa sino a L. 2000 e con la confisca della merce.

Chiunque metta in grado l'Amministrazione di accertare le contravvenzioni previste dal presente decreto, ha diritto ad una quota parte del valore della merce confiscata. Tale quota corrisponderà al 10 0[0 del detto valore se lo scopritore è un ufficiale di polizia giudiziaria e al 20 0[0 se è un privato. In verun caso il premio potrà eccedere le L. 10.000 per l'ufficiale di polizia giudiziaria e le L. 20.000 per il privato.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 1155. Decreto Luogotenenziale 23 giugno 1918, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, si approvano alcune modificazioni allo statuto sociale della Società anonima « Compagnia Reale delle ferrovie sarde » con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini;

Visto il regolamento approvato col decreto Luogotenenziale del 21 febbraio 1918, n. 316;

Sulla proposta dell'ispettore generale tecnico dei servizi agricoli e delle industrie agrarie;

Decreta:

Art. 1.

La vigilanza per l'applicazione del decreto-legge 12 aprile 1917, n. 729 concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini, per quanto riguarda la competenza del Ministero per l'agricoltura, è affidata agli Istituti seguenti, ciascuno per la circoscrizione a fianco di essi indicata:

Stazione enologica sperimentale di Asti per le provincie di Alessandria e di Cuneo.

Stazione sperimentale agraria di Torino, per le provincie di Torino e di Novara.

Ufficio enologico di Genova, per le provincie di Genova e di Porto Maurizio.

Laboratorio di chimica agraria della Scuola superiore di agricoltura di Milano, per le provincie di Milano, di Como, di Sondrio, di Bergamo e di Verona.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Pavia, per la provincia di Pavia.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Brescia, per la provincia di Brescia.

Laboratorio chimico di vigilanza igienica di Mantova, per la provincia di Mantova.

Scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano, per le provincie di Vicenza, di Padova, di Treviso e di Belluno.

Laboratorio di chimica agraria di Udine, per le provincie di Udine e di Venezia.

Stazione sperimentale agraria di Modena, per le provincie di Modena, di Piacenza, di Parma e di Cremona.

Scuola di zootecnica e caseificio di Reggio Emilia, per la provincia di Reggio Emilia.

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Ferrara, per le provincie di Ferrara e di Rovigo.

Laboratorio di chimica agraria di Forlì, per le provincie di Forlì e di Ravenna.

Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto tecnico di Bologna, per la provincia di Bologna.

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Pisa, per le provincie di Pisa, di Livorno e di Massa e Carrara.

Laboratorio di chimica agraria di Siena, per le provincie di Siena e di Grosseto.

Cantina sperimentale di Arezzo, per le provincie di Arezzo, di Firenze e di Lucca.

Cattedra ambulante di viticoltura ed enologia di Osimo, per le provincie di Pesaro e Urbino, di Ancona e di Macerata.

Oleificio sperimentale di Spoleto, per la provincia di Ascoli Piceno ed i circondari di Spoleto, di Foligno, di Terni, di Rieti e di Orvieto.

Laboratorio di chimica agraria dell'Università di Perugia, per il circondario di Perugia.

Stazione sperimentale agraria di Roma, per i circondari di Roma, di Civitavecchia e di Viterbo.

Cantina sperimentale di Velletri, per i circondari di Velletri e di Frosinone, e per la provincia di Caserta.

Laboratorio chimico consorziale di vigilanza igienica di Aquila, per la provincia di Aquila.

Cattedra ambulante di viticoltura ed enologia di Castellammare Adriatico, per le provincie di Teramo, di Chieti e di Campobasso.

Scuola di viticoltura ed enologia di Avellino, per le provincie di Avellino, di Benevento e di Potenza.

Laboratorio di chimica agraria della Scuola superiore di agricoltura di Portici, per le provincie di Napoli e di Salerno.

Cantina sperimentale di Barletta, per le provincie di Foggia, di Bari e di Lecce.

Cantina sperimentale di Milazzo, per le provincie di Cosenza, di Catanzaro, di Reggio Calabria e di Messina.

Cantina sperimentale di Riposto, per la provincia di Catania.

Cantina sperimentale di Noto, per la provincia di Siracusa.

Cattedra ambulante di viticoltura ed enologia di Piazza Armerina, per le provincie di Caltanissetta e di Girgenti.

Laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo, per le provincie di Palermo e di Trapani.

Scuola di viticoltura ed enologia di Cagliari, per le provincie di Cagliari e di Sassari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1918.

Il ministro: MILIANI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35, 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696, 5 agosto 1917, n. 1215, e 24 febbraio 1918, n. 284;

Ritenuto che nei riguardi della conservazione del patrimonio boschivo e per la economia dei trasporti è necessario ridurre quanto maggiormente possibile il consumo della legna;

Che intanto nelle Provincie nelle quali è più facile l'approvvigionamento di ligniti e torbe occorre sostituire tali combustibili ed i relativi agglomerati alla legna quando sia possibile in relazione alle attuali condizioni, disciplinando anche l'uso del coke e fermo restando le limitazioni già introdotte nell'uso del carbone vegetale;

Che parimente è opportuno cominciare a regolare la sostituzione delle ligniti e torbe al carbone fossile, curandone la razionale utilizzazione;

Intesa la Commissione istituita con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1916;

ORDINA:

Art. 1.

Salvo particolari autorizzazioni del commissario generale, nelle provincie di Ancona, Arezzo, Benevento, Cagliari, Chieti, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Perugia, Roma, Siena e nel circondario di Spezia ed in quelle altre località che saranno determinate per ordinanza, è fatto divieto dal 15 ottobre p. v., di adoperare legna se non nella misura indicata al seguente articolo:

a) per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie;

b) per i termosifoni destinati al riscaldamento centrale degli edifici e per le cucine economiche;

c) per le centrali termiche;

d) per gli stabilimenti industriali che non abbiano impianti di gassificazione o di distillazione della legna.

Art. 2.

Nelle Provincie di cui al precedente articolo, le ligniti, torbe od aglomerati debbono essere sostituiti:

a) all'uso della legna integralmente, salvo la quantità necessaria all'accensione in misura non superiore al decimo del consumo giornaliero quando viene usato anche carbone fossile, coke o sansa, od in proporzione almeno dei due terzi della quantità complessiva di combustibile giornalmente occorrente negli altri casi;

b) all'uso del carbone fossile o del coke in tutti i casi nei quali la sostituzione sia possibile in relazione alle attuali condizioni.

Resta a cura degli utenti introdurre negli apparati di combustione le modifiche eventualmente occorrenti per tali sostituzioni.

Art. 3.

Gli esercenti di stabilimenti industriali che in relazione alle attuali condizioni ritengano di non poter sostituire nella misura prescritta l'uso delle ligniti, torba od agglomerati all'uso della legna, del carbone fossile, del coke o del carbone vegetale, debbono entro il 15 settembre p. v. presentare al Commissariato domanda motivata di autorizzazione corredandola di una descrizione sommaria dei propri impianti e depositando L. 200 per le spese di eventuale visita.

L'esercente è tenuto a prestarsi a proprie spese agli esperimenti che saranno eventualmente richiesti dai delegati tecnici del Commissariato.

Art. 4

Qualora la domanda di autorizzazione non sia accolta, l'esercente è tenuto ad adottare lignite, torba od aglomerati nelle proporzioni stabilite e ad eseguire nei propri impianti le eventuali modifiche riconosciute necessarie dal commissario generale.

A ciascun esercente è assegnato un tipo costante di lignite o di torba.

Le determinazioni del commissario generale sulle domande di autorizzazione e sulle modifiche da introdursi negli impianti sono adottate in seguito al parere della Commissione tecnica per l'impiego dei combustibili nazionali.

Art. 5.

Gli utenti di caldaie a vapore, che in base alle presenti disposizioni debbono funzionare a lignite od a torba, sono tenuti a corrispondere al personale addetto alla condotta dei fuochi due premi, l'uno per il maggiore lavoro richiesto e l'altro per la migliore utilizzazione dei combustibili stessi.

I premi potranno essere modificati o determinati di ufficio dal commissario generale.

Art. 6.

In qualunque provincia i nuovi impianti per la gassificazione o la distillazione della legna, delle ligniti, delle torbe e degli schisti debbono essere autorizzati dal Commissario generale in base alla presentazione dei relativi progetti, disegni e programma di esercizio.

Art. 7.

Salvo particolari autorizzazioni del commissario generale, a decorrere dal 15 ottobre p. v., per tutte le lavorazioni boschive delle provincie di Ancona, Arezzo, Benevento, Cagliari, Chieti, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Perugia, Roma, Siena e nel circondario di Spezia, l'obbligo di provvedere alla carbonizzazione della legna nei casi e con le norme di cui all'art. 6 dell'ordinanza 5 dicembre 1917, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* in pari data, n. 286, è esteso ai due terzi della legna da ardere ricavabile.

Il commissario generale può assumere a proprio carico il carbone così ricavato, determinandone il prezzo, in confronto di quei committenti ed esercenti diretti di lavorazioni boschive i quali prima della scadenza del qui indicato termine dichiarino di voler cedere tale parte di produzione.

Art. 8.

A decorrere dal 1° ottobre, alle provincie per le quali è vietata l'importazione della legna da ardere, sono aggiunte quelle di Ancona, Benevento, Chieti, Firenze, Lucca, Massa e Carrara, Roma, Siena.

L'importazione della legna da ardere è anche vietata in circondario di Spezia.

Le autorizzazioni di importazione e le spedizioni di legna da ardere nell'interno delle provincie di cui all'art. 1° sono autorizzate dal commissario generale, chiunque sia il mittente e qualunque sia il mezzo di trasporto prescelto, fatta eccezione per le spedizioni di legna dirette all'Intendenza generale dell'esercito ed ai Commissariati militari.

Le autorizzazioni sono accordate con le norme in uso per i trasporti di carbone vegetale.

Art. 9.

Gli esercenti di miniere e torbiere poste nelle località di cui all'art. 1, non possono per qualsiasi causa, senza l'autorizzazione del commissario generale, pattuire per le forniture dirette, quando sieno consentite, prezzi superiori a quelli adottati nel mese di luglio u. s.

Art. 10.

Entro il 15 settembre p. v. gli utenti ed esercenti di cui all'articolo 1 debbono:

a) far pervenire al Commissariato generale, nei consueti modi, le richieste di lignite, torba ed agglomerati occorrenti per quattro mesi;

b) denunciare al Commissariato la quantità di legna e di altri combustibili esistenti nei propri depositi.

Art. 11.

Per l'acquisto delle quantità di legna eccedenti quelle di cui è consentito l'uso hanno prelazione gli enti locali che provvedono all'approvvigionamento di combustibili per la città.

Art. 12.

Nelle città nelle quali è stabilita la tessera per il carbone vegetale, debbono essere costituiti depositi di legna da ardere presso gli stessi rivenditori di carbone vegetale od in altre località adatte a cura degli enti che provvedono all'approvvigionamento di combustibile per la popolazione.

In caso di eventuale momentanea mancanza di carbone la legna, tagliata in pezzi non più lunghi di venti centimetri, deve essere distribuita in ragione di tre chili per ogni chilogrammo di carbone segnato nella tessera.

Art. 13.

Il commissario generale, a mezzo di suoi incaricati, farà accertare l'adempimento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

A tale scopo le persone delegate dal commissario generale hanno facoltà di accedere nei locali ove sono usati o depositati i combustibili e di procedervi a tutti gli accertamenti, constatazioni o misurazione necessari per l'adempimento del loro mandato.

Art. 14.

Chiunque contravvenga ai divieti o non ottemperi agli obblighi imposti con la presente ordinanza è punito a norma delle vigenti disposizioni Luogotenenziali.

Roma, 22 agosto 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i decreti Luogotenenziali 24 febbraio 1918, n. 284, e l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 1;

Ritenuto che l'Annona di Roma ed il Commissariato hanno già in deposito nella città quantità tali di carbone vegetale da assicurare il consumo per oltre due mesi e quantità notevolissime in depositi vicini facilmente trasportabili;

Che dalle riversali ferroviarie e dalle bollette di dazio risultano introdotte in città nei mesi decorsi quantità notevoli di carbone in misura superiore al consumo;

Che in tale stato di cose non si può consentire la chiusura di rivendite di carbone;

Che d'altra parte volendo l'Annona ed il Commissariato essere soltanto in grado di supplire eventuali deficienze, è necessario determinare se e quali altre quantità di carbone occorre importare dai depositi vicini;

Che i produttori di carbone nella provincia di Roma coi memoriali presentati espongono di non avere i mezzi di trasporto;

Ordina:

Art. 1.

A tutti i rivenditori di carbone vegetale in Roma è fatto precetto di prestazione d'opera personale, ed obbligo di tenere aperti i loro negozi secondo l'orario stabilito dal Comune.

Spetta soltanto all'Annona consentire la chiusura di quei negozi che in ogni rione risultino eventualmente eccedenti ai bisogni della popolazione.

I rivenditori che abbiano chiuso per mancanza di carbone debbono entro il 27 corrente farne denuncia all'Annona indicando il nome dei loro fornitori ordinari.

Parimenti i negozianti che comunque vengono a mancare di carbone debbono farne denuncia all'Annona entro il giorno stesso.

L'Annona ne comunicherà l'elenco al Commissariato, e quando ne sia il caso, provvederà al loro rifornimento previo il consueto deposito.

I negozi di rivendita non autorizzati alla sospensione dell'esercizio che per il 29 corrente non saranno aperti s'intendono sin da ora requisiti senz'altra formalità, con la sola riserva di determinare in seguito il canone d'uso mensile per i locali, stigli ed attrezzi.

Tali negozi saranno gestiti a cura dell'Annona ed i relativi titolari, qualora manchino cause giustificative di impedimento, verranno arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 2.

Tutti i negozianti, enti pubblici, stabilimenti e tutti i privati che per qualsiasi titolo e per qualsiasi uso hanno nella città di Roma e suburbio carbone vegetale in quantità superiore a tre quintali debbono entro il 29 corrente farne denuncia al Commissariato generale per i combustibili nazionali (Ufficio carbone vegetale, via della Mercede n. 96, piano 3°). Il carbone non denunciato è confiscato. A colui che fa le denuncie anche sotto segreto di ufficio è accordato un premio pari al 50 0[0 dell'importo determinato dal Commissariato se è un privato, o pari al 20 0[0 se agente della forza pubblica o delegato del Commissariato o dell'Annona.

Art. 3.

I produttori di carbone nella Provincia di Roma sono tenuti a denunciare entro il 10 settembre p. v. le quantità di carbone non trasportato, specificando in quali stazioni od in quali località si trovino e se abbiano bisogno di mezzi per il trasporto dai boschi o dai luoghi di deposito alle stazioni.

Il Commissariato invierà un proprio delegato per facilitare il trasporto ed all'occorrenza anche per provvedervi direttamente, riservandosi di determinare caso per caso se le eventuali maggiori spese debbano andare in tutto od in parte a carico dei produttori o dei destinatari.

Art. 4.

A decorrere dal 1° settembre p. v. sono ammessi i trasporti di combustibili per conto di terzi nei servizi di navigazione settimanale da Montalto di Castro a Roma e bisettimanali da Poggio Mirteto a Roma.

Da tale data e fino a nuova disposizione, salvo speciale autorizzazione del commissario generale, è vietato il trasporto di legna, lignite e carbone vegetale per ferrovie dalle stazioni di Montalto di Castro, Corneto, Civitavecchia e Poggio Mirteto a Roma.

Chiunque ha legna o carbone da spedire da tali stazioni deve richiederne il carico al Commissariato.

Le maggiori spese in confronto di quelle pei trasporti ferroviari, determinate dal Commissariato generale, sono aggiunte ai prezzi di vendita e restano a carico dei compratori, qualunque siano le disposizioni dei relativi contratti.

Il prefetto della Provincia di Roma è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 24 agosto 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 27 giugno 1918:

Colbertaldo Giuseppe, disegnatore computista di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1918, con l'annuo assegno di L. 1170.

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

AVVISO.

Militari che in base al decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917, n. 1954, e per disposizione dei ministri della guerra e delle armi e munizioni sono stati mantenuti a lavorare in qualità di comandati presso le ditte alle quali appartengono:

Malano Lorenzo, 1894, incaricato del trasporto del materiale scavato, appartenente alla ditta Società italiana di cave e miniere Ne co e C., di Pinerolo, si concede che venga assegnato presso la ditta sino a nuovo ordine.

Brighenti Mario, 1894-3ª, tornitore — Cavicchi Paolo, 1894-3ª, id., — Zanetti Alfredo, 1894-1ª, aggiustatore, appartenenti alla ditta Ugo Veronesi di Bologna, si concede che rimangano a lavorare presso la ditta per due mesi.

Sangalli Renato, 1894, tornitore, appartenente alla ditta Pietro Sanvito di Luino, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta per tre mesi.

Mariotto Ernesto, 1893, trapanatore, appartenente alla ditta Fiat-Centro di Torino, si concede che venga assegnato presso la ditta sino a nuovo ordine.

Conti Amedeo, 1894, arrotino, appartenente alla ditta Cesare Golfieri di Bologna, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta per tre mesi.

Di Stefano Luigi, 1894, della leva di mare, tornitore, calibrista, appartenente alla ditta Tommaso Pintacuda, gestione officine meccaniche Oretee di Palermo, si concede che rimanga a lavorare presso la ditta per tre mesi.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 20 giugno 1918:

A decorrere dal 17 aprile 1918, sono accettate le volontarie dimissioni dal posto di ufficiale di ragioneria di 5ª classe nelle Intendenze di finanza rassegnate dal sig. Angelucci Umberto, per conseguita nomina ad alunno delegato di pubblica sicurezza.

Con decreto Luogotenenziale del 23 giugno 1918:

Bongiovanni cav. Giovanni, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 6 giugno 1918, con l'annuo assegno di L. 3550.

Con decreto Luogotenenziale del 27 giugno 1918:

Traversa Felice, ufficiale di ragioneria di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 1918, con l'annuo stipendio di L. 3175.

Gazzano Alfredo, ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1918, con l'annuo stipendio di L. 4325.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con decreto Luogotenenziale del 16 giugno 1918:

Arizzoli Giulio, ufficiale di 2ª classe nelle Delegazioni del tesoro, collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, con l'annuo assegno di L. 2162,50, a decorrere dal 1° luglio 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 5). 3ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, **essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni** dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	265960	52 50	Marchese Giuseppe, *Enrico*, Giacomo e Clelia, moglie di Passano Giovanni fu Giovanni Battista, eredi indivisi, dom. in Genova; con usufrutto a Parodi Anna fu *Giovanni*, ved. di Marchese Giovanni Battista, dom. a Genova	Marchese Giuseppe, *Federico-Enrico*, Giacomo e Clelia, moglie di Passano Giovanni fu Giovanni Battista, eredi indivisi, dom. in Genova; con usufrutto a Parodi Anna fu *Giacomo*, ved. di Marchese Giovanni Battista, dom. a Genova
5 %	51902	15 —	Giaramida *Giuseppe* fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre D'Antoni Antonia fu Giuseppe, ved. Giaramida, dom. in Santa Ninfa (Trapani)	Giaramida *Ninfa* fu Giacomo, minore, ecc. come contro
»	51910	15 —	Torelli *Vincenza* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Sinacori Rosa di Francesco, ved. Torelli, dom. a Santa Ninfa (Trapani)	Torelli *Rosa* fu Salvatore, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 agosto 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data della ricevuta: 23 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banco di Napoli - Agenzia di Formia — Intestazione della ricevuta: Capodanno Benedetto fu Antonio (pos. n. 642536) — Titoli del debito pubblico certificati — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque** possa avervi interesse che, trascorso un mese **dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.**

Roma, 10 agosto 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

	Acquisti	Vendite
Parigi *chèque*	130 —	130 50
Londra »	35 75	35 875
Svizzera »	173 —	174 —
New York »	7 465	7 49
New York versamento telegrafico	7 50	7 525

Roma, 26 agosto 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATI.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 17 agosto 1918, **da valere dal giorno** 19 al giorno 25 agosto 1918: L. 142,48.

Roma, 18 agosto 1918.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 24 agosto 1918, da valere dal giorno 26 agosto al 1° settembre 1918: L. 141,99.

Roma, 25 agosto 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo — *26 agosto 1918* (Bollettino di guerra n. 1191).

Notevole attività di nostri reparti esploranti lungo tutta la fronte.

Sull'altopiano di Asiago nuclei britannici e francesi eseguirono incursioni nelle trincee nemiche, riportandone prigionieri.

Altri prigionieri, armi e materiali vennero catturati da pattuglie nostre in ricognizione nella zona del Monte Grappa e sugli isolotti del Piave.

A nord del Monte Tomba reparti avversari furono respinti col fuoco.

Diaz.

Comando supremo, *26 agosto 1918* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Il nemico, dopo gli scacchi sanguinosi subiti nella mattinata del 24, non ha rinnovato i suoi attacchi. In conseguenza le nostre truppe mobili dislocate nella regione Semeni Osum, avendo brillantemente assolto al proprio mandato, arrestando per più giorni le soverchianti forze avversarie, nella notte e nella giornata del 25 sono rientrate indisturbate nelle linee apprestate a difesa.

Diaz.

Settori esteri.

Malgrado la resistenza dei tedeschi ed i loro accaniti contrattacchi l'avanzata inglese prosegue vittoriosa fra la Scarpe e la Somme. A nord di Bapaume gl'inglesi con gli australiani si sono impadroniti di parecchi villaggi, pervenendo fino ai margini della città. La strada Albert-Bapaume è in completo potere degli inglesi i quali si sono impadroniti di Vallencourt ed hanno ripreso Contalmaison, facendo circa 17,000 prigionieri e prendendo molto materiale.

Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* dal campo inglese dice che il fatto più significante della disorganizzazione del nemico è che ieri l'altro esso non fece quasi contrattacchi, ma solo una tenace resistenza.

Lo stesso corrispondente è informato che l'attacco sferrato ieri si esteso sopra un fronte di quattro miglia da Pampoux sulla Scarpe a Nouville. Gli inglesi avanzarono per due miglia, avvicinandosi sempre più a Bapaume, che il nemico fortifica.

Sul fronte francese e americano vi è alquanta calma, essa è però momentanea perchè il fuoco di artiglieria prosegue vivissimo fra i belligeranti ad ovest dell'Oise. Numerosi combattimenti d'indole locale si verificarono fra l'Oise e l'Aisne che diedero ai francesi nuovi successi con l'infrangere una forte reazione tedesca all'ovest di Crocy au Mont e col prendere 400 prigionieri.

Le ultime notizie recano che ieri i tedeschi furono presi all'improvviso da un attacco inglese all'est di Arras: il nemico si difendeva energicamente, ma la battaglia sembra continuare in modo assai favorevole per i britannici e se ne aspettano i particolari.

Sulle operazioni militari l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Azioni di artiglieria piuttosto vive durante la notte nella regione Roye-Beuvraignes e tra l'Ailette e l'Aisne.

Due colpi di mano nemici nei Vosgi non hanno ottenuto alcun risultato. Abbiamo fatto prigionieri.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Dalle due parti dell'Avre abbiamo eseguito due operazioni locali che ci hanno permesso di prendere Fredney-les-Roye e Saint-Mard, malgrado la viva resistenza opposta dal nemico.

La cifra dei prigionieri sinora contati supera i seicento.

Nei Vosgi abbiamo respinto parecchi tentativi di colpi di mano.

Giornata calma sul resto del fronte.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Stamane alle 3 abbiamo attaccato il settore della Scarpe e facciamo buoni progressi.

Abbiamo avanzato leggermente la nostra linea dalle due parti della Somme e con un'operazione locale abbiamo progredito in vicinanza di Maricourt.

Ieri sera il nemico lanciò forti contrattacchi a sud e a nord di Bapaume, in vicinanza di Eaucourt l'Abbaye e Favreuil. In entrambe le località abbiamo respinto gli attacchi. A nord di Favreuil le nostre truppe hanno combattuto alla bajonetta, infliggendo grosse perdite al nemico e facendo prigionieri.

Un altro contrattacco nemico nelle vicinanze di Bapaume è stato del pari infruttuoso. Favreuil è in nostro possesso e abbiamo progredito al di là del villaggio. A nord di questo punto, abbiamo migliorato le nostre posizioni a sud-est di Mory e ad ovest di Croisilles.

Piove abbondantemente sul fronte di battaglia.

LONDRA, 26. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera, dice:

Stamane alle ore 3 attaccammo dalle due parti della Scarpe a partire da Croiselles fino alle vicinanze di Lavrelle.

Sulla riva sud della Scarpe i canadesi attraversarono rapidamente le difese avanzate del nemico e si impadronirono con un primo salto dell'elevato terreno detto Collina Orange e continuando, malgrado violenti uragani, raggiunsero di buon'ora Wancourt e Monchy-le-Preux di cui si impadronirono e che oltrepassarono.

Nel frattempo a nord della Scarpe gli scozzesi, avanzando di nuovo sul terreno ove si batterono nel 1917, si impadronirono di un primo sistema di difese a sud di Gravelle e raggiunsero le vicinanze di Roeux prendendo di nuovo le officine dei prodotti chimici a nord di Roeux.

I soldati scozzesi e londinesi, continuando i loro attacchi dei giorni precedenti, fecero, malgrado la viva resistenza dei mitraglieri e dei fantaccini tedeschi, sensibili progressi e completarono la conquista del terreno elevato fra Croiselles ed Heninel.

Numerosi prigionieri sono stati fatti oggi in questo nuovo settore.

Abbiamo continuato ad avanzare sulle due rive della Somme. Gli australiani si sono impadroniti di Cappy, ed hanno progredito ad est di questa località. A nord della Somme sono entrati in Suzanne.

Gli inglesi si sono spinti più a nord in direzione di Montauban e i gallesi si sono impadroniti di Azentin le Grand.

Sugli altri punti del fronte di battaglia abbiamo continuato dovunque a premere il nemico ed in alcuni settori ci siamo avanzati.

Nella giornata del 25 abbiamo gettato 32 tonnellate di bombe su tronchi ferroviari, tra cui quelli di Cambrai e di Valenciennes, sui depositi di munizioni del nemico e sui docks di Bruges. Abbiamo bombardato con successo un aerodromo nemico. Abbiamo abbattuto 25 apparecchi tedeschi, abbiamo distrutto un pallone avversario e tredici aeroplani nemici sono stati costretti ad atterrare privi di controllo. Cinque nostri velivoli non sono tornati.

PARIGI, 26. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano, in data di stasera, dice:

Durante combattimenti locali ad ovest di Fismes le nostre truppe hanno guadagnato terreno e fatto prigionieri. In Alsazia un colpo di mano è stato respinto con perdite per il nemico.

POINCARÉ ALLE TRUPPE ITALIANE

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Il presidente della Repubblica, Poincaré, si è recato oggi al fronte ed ha visitato le divisioni italiane nel settore che esse occupano attualmente. È stato ricevuto dal generale Albricci, comandante del secondo Corpo d'armata, e dai generali Pittaluga, comandante della terza divisione, e Boruto, comandante dell'ottava divisione.

Il presidente ha passato in rivista un corpo di truppe composto da una compagnia di ciascun reggimento italiano; tutte le bandiere erano presenti.

Dopo dato l'attenti il presidente ha distribuito agli ufficiali ed ai soldati varie decorazioni francesi fra le quali la croce di grande ufficiale della Legion d'onore al generale Albricci e quella di commendatore della Legion d'onore ai generali Boruto, Pittaluga, Giri, Maggio e Cartio; quella di ufficiale della Legion d'onore al generale Giuseppe Garibaldi ed ai colonnelli Berrino, Ronchetti, Antonicelli, Leone, Giordano ed altri. Anche altri ufficiali sono stati decorati con la croce di cavaliere della Legion d'onore e parecchi sottufficiali e soldati con medaglie militari e croci di guerra.

Poincaré ha inoltre pronunziato in italiano il seguente discorso:

« Signori, voglio esprimervi oggi i ringraziamenti e le felicitazioni della Francia. Molte settimane sono già trascorse dacchè fate la guerra sul suo territorio accanto ai vostri compagni delle armate alleate ed avete gareggiato con loro in ardore e in coraggio. Il vostro sangue è stato sparso sulla terra francese come il sangue

francese sulla terra italiana. In queste selve, vicino a questa città di Verdun che fu fortezza del diritto, e sulle gloriose rive del Piave, tutti gli alleati combattono sulla medesima fronte unica, contro lo stesso nemico. L'Italia la difendete in questi boschi più freschi dei vostri, sotto questo cielo più pallido del vostro; la Francia la difendiamo noi sui fianchi delle vostre montagne.

Ricordo che l'estate passata il vostro augusto Re mi ha mostrato, in quella valle dell'Isonzo che riconquisterete, i soldati italiani e francesi strettamente uniti come lo sono qui.

Dappertutto la nostra sorte è indivisibile, la nostra vittoria sarà pure indivisibile, e non sarà solamente la vittoria dell'Italia e della Francia, non sarà solamente la vittoria di tutti i paesi alleati, sarà la vittoria dell'umanità intera.

Siate, signori, i fabbri della giusta pace e gli operai di un mondo migliore. Pieni di fiducia proseguite nella vostra nobile impresa e compitela nella gloria. Viva l'Italia! ».

Il presidente ha, in seguito, visitato le truppe italiane in prima linea, trattenendosi fra esse qualche ora nelle loro trincee; ritornando ha invitato a colazione i generali Albricci, Pittaluga, Beruto e diversi altri ufficiali assieme a generali ed ufficiali francesi.

CRONACA ITALIANA

Per la commemorazione di Nazario Sauro la sala del Conservatorio, a Milano, era ieri sera gremita di pubblico. Erano presenti le autorità civili e militari, i consoli e le rappresentanze degli eserciti alleati.

Sul palcoscenico campeggiava, tra un trofeo di bandiere nazionali, un busto del commemorato. Da una parte e dall'altra del banco presidenziale erano garibaldini e giovani esploratori.

Quando alle ore 21 l'on. Comandini fece il suo ingresso sul palcoscenico, accompagnato dal prefetto, conte Olgiati, scoppiò nell'aula un lungo applauso.

Subito Angelo Scocchi, per la democrazia sociale irredenta, prese la parola per ringraziare l'oratore, le autorità e le rappresentanze intervenute e per leggere le adesioni. Con grande commozione lesse una lettera inviata dalla vedova Sauro. Sorse poi a parlare l'onorevole Comandini, accolto da nuovi applausi:

« Sono giorni gloriosi per l'Italia questi, egli comincia, giorni che dicono che non vano fu il sacrificio di Sauro, di Battisti, degli altri martiri, ma non per questo deve cessare il nostro monito di ogni ora. Lo spirito oggi esulta, ma il grido deve ugualmente percorrere ogni lembo della terra nostra: Facciamo buona guardia! Non è inutile agitare qui il ricordo di quella fede che fece di Sauro un martire ».

L'oratore rievoca quindi gli episodi gloriosi della vita del martire dalmata, che ebbe due grandi maestri, Mazzini e Garibaldi, facendo passare per l'uditorio brividi di emozione.

Gli applausi che accompagnarono tutto il discorso commemorativo dell'on. Comandini si fecero entusiastici alla chiusa in cui l'oratore trovò ispirate parole di entusiasmo e di fede.

— A Casale Monferrato Nazario Sauro fu commemorato dall'on. Battaglieri, applauditissimo.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica i seguenti telegrammi dei suoi corrispondenti serici:

New-York, 18. — La seta è in maggior domanda. I prezzi sono invariati. Cambio a vista del dollaro L. 7,90.

Shanghai, 15 agosto — Mercato seta calmo. Quotasi greggie alla europea classiche frs. 113, correnti frs. 102. Tsatlée ordinarie Gold Kilin frs. 71. Tsatlée filature Pegasus n. 1 tenute a frs. 92. Kunkee Mars 1, tenuto a frs. 85. Ma senza affari.

Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1918-919 sono di balle 3700 per filature all'europea bianche; 300 per filature all'europea gialle; 3400 sete bianche native; 1100 sete gialle native; 2,800 tussah.

Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista frs. 7,05.

Tokio, 19. — Mercato seta attivo, quotasi Shinshu 1 1/2 yen 1.570. Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3,23. Le esportazioni dal 1° luglio al 15 agosto 1918 sono state per l'America 30.161 balle, per l'Europa 2538; lo stock 17500 piculs. Mercato cascami in rialzo, esportazioni per l'America 3506 balle, per l'Europa 1192; stock 11.000 piculs.

New York, 20. — Affari e prezzi seta invariati, stocks normali. Fabbrica americana attività normale.

Cambio a vista del dollaro lire 7,50.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PECHINO, 23. — Il generale Semenoff, con alcune migliaia di czechi, ha attaccato a Surpurt forze bolsceviche e magiare. Egli ha occupato la città di Matsievskaya ed ha fatto un gran numero di prigionieri, fra i quali molti feriti.

AMSTERDAM, 25. — Si ha da Kiew che il giornale *Kiewskayamisl* annunzia che i cosacchi sono penetrati nel governo di Saratoff raggiungendo la strada ferrata Tambow-Kamyshin e hanno occupato la riva del Volga a nord di Tzaritzin.

Essi avrebbero ristabilito le antiche autorità nei distretti occupati e avrebbero formato un governo autonomo.

WASHINGTON, 25. — È stato firmato dal segretario di Stato Lansing e dall'ambasciatore italiano conte Macchi di Celere l'accordo che regola il servizio militare dei sudditi americani in Italia e degli italiani negli Stati Uniti.

WASHINGTON, 25. — I prestiti concessi dagli Stati Uniti agli alleati hanno raggiunto a tutt'oggi la cifra complessiva di dollari 6.089.064.750. Questa cifra rappresenta gli anticipi attualmente versati. Altri crediti già stabiliti la portano a dollari 6.692.040.000. I crediti sono suddivisi come segue: Gran Bretagna 3.345.000.000, Francia 2.065.000.000, Italia 760.000.000, Russia 325.000.000, Belgio 154.250.000, Grecia 15.790.000, Cuba 15.000.000, Serbia 12.000.000.

Il dipartimento del tesoro annuncia che tutte le domande di prestito fatte dal Governo italiano sono state subito soddisfatte.

WASHINGTON, 25. — Il generale March, capo dello stato maggiore, nell'annunciare ai rappresentanti della stampa che le truppe americane attualmente in Francia hanno oltrepassato la cifra di un milione e mezzo di uomini, ha aggiunto che le posizioni americane più avanzate distano soltanto 20 miglia dal Reno.

ZURIGO, 26. — Si ha da Monaco: Il principe ereditario Rupprecht di Baviera si è fidanzato ieri con la principessa Antonia, figlia del defunto granduca Guglielmo di Lussemburgo e dell'infanta di Portogallo Maria Anna e sorella dell'attuale granduchessa del Lussemburgo.

AMSTERDAM, 26. — I giornali hanno da Mosca che nei governi di Vologda, Vladimir, Viatka e Orel sono avvenuti movimenti rivoluzionari, i quali sono stati repressi con grande effusione di sangue.

A Liwny nel governo di Orel, 300 guardie bianche sono state uccise.

A Pietrogrado 20 persone sono state giustiziate, tra le quali ufficiali del reggimento di Krasnoie Selo, come pure tre membri della Commissione degli affari esteri.

PARIGI, 26. — I giornali hanno dall'Aja: Il ministro dei Paesi Bassi a Londra ha comunicato al governo inglese che il governo olandese ritiene la Gran Bretagna responsabile della perdita della torpediniera *G. 11* e del dragamine *Fransnacrebout* a causa di mine inglesi che erano state immerse nelle acque territoriali davanti a Stortemelk, all'altezza di Terscheing.

ZURIGO, 26. — I giornali berlinesi, forse per premere sul governo, annunciarono ieri l'imminente convocazione del Reichstag e un discorso del cancelliere.

Una nota ufficiosa reca oggi che non si ha intenzione nè di convocare il Reichstag, nè di riunire la Commissione del bilancio, poichè la situazione non è mutata dopo la conferenza dei capi dei partiti con Payer.

I giornali di sinistra insistono nel chiedere la convocazione, che dicono esser necessaria, data la torbida situazione politica e militare.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.